

SOMMARIO

Bollettino Ufficiale degli
Idrocarburi e della Geotermia
Anno LI – N° 8

Direttore responsabile:
GILBERTO DIALUCE

Redazione:
MARIA BEATRICE DE AMICIS

Grafica e impaginazione:
OMBRETTA COPPI

AVVERTENZE

- IDROCARBURI – Attività di ricerca e coltivazione in terra e in mare
- MERCATO DEL GAS NATURALE - Attività di stoccaggio
- GEOTERMIA - Attività di ricerca e coltivazione
- LEGGI, DECRETI, DISPOSIZIONI E COMUNICATI
- REGIONE SICILIA
- DATI STATISTICI
- INDIRIZZI
- ELENCHI ISTANZE
- APPENDICE: INDICI - ELENCHI

AVVERTENZE	Pag. 6
AVVISO	Pag. 7



IDROCARBURI

TITOLI MINERARI RICHIESTI O CONCESSI NELLA TERRAFERMA

■ ISTANZE DI PERMESSO DI RICERCA

NUOVE ISTANZE

- **AGNONE** – Istanza di permesso di ricerca (Campobasso, Isernia, Chieti) – Società Intergas Più *Pag. 9*
- **SAN BUONO** – Istanza di permesso di ricerca (Campobasso, Chieti) – Società Intergas Più *Pag. 10*
- **FONTE GROSSOMARINO** – Istanza di permesso di ricerca (Cosenza) – Società MAC Oil *Pag. 11*
- **SERRACAPRIOLA** – Istanza di permesso di ricerca (Campobasso, Foggia) – Società MAC Oil *Pag. 11*
- **MARINA DI GROSSETO** – Istanza di permesso di ricerca (Grosseto) – Società MAC Oil *Pag. 12*

ISTANZE RELATIVE ALLA TITOLARITÀ E/O DI RINUNCIA

- **MASSERIA LA ROCCA – SORGENTE NUOVA** – Istanza di estensione, alla Società Total Italia, della titolarità della prima domanda di permesso di ricerca (Potenza) – Società Intergas Più ed ENI - ed istanza di rinuncia alla seconda domanda di permesso di ricerca (Potenza) – Società Total Italia ed ENI *Pag. 13*
- **IL CONVENTO** – Istanza di estensione, alla Compagnia Generale Idrocarburi, della titolarità della domanda di permesso di ricerca (Campobasso, Foggia) – Società Consul Service *Pag. 13*

PERMESSI DI RICERCA

DECRETI DI CONFERIMENTO

- **CIVITAQUANA** – Decreto ministeriale 24 luglio 2007 di conferimento del permesso di ricerca (Chieti, Pescara, Teramo) – Società Vega Oil *Pag. 14*
- **CORANA** – Decreto ministeriale 24 luglio 2007 di conferimento del permesso di ricerca (Alessandria, Pavia) – Società Italmin Exploration *Pag. 18*

DECRETI DI PROROGA

- **CROCETTA** – Decreto ministeriale 31 luglio 2007 di proroga del permesso di ricerca (Bologna) – Società Northsun Italia (r.u.) *Pag. 21*

ISTANZE DI CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE

CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE

DECRETI RELATIVI AI PROGRAMMI DI LAVORO

- **GORGOGNONE** – Decreto ministeriale 31 luglio 2007 di approvazione dei lavori di adeguamento del programma di ricerca e di sviluppo della concessione di coltivazione (Matera, Potenza) – Società Total Italia (r.u.) *Pag. 23*

TITOLI MINERARI RICHIESTI O CONCESSI NEL SOTTOFONDO DEL MARE TERRITORIALE E DELLA PIATTAFORMA CONTINENTALE

ISTANZE DI PERMESSO DI PROSPEZIONE

ISTANZE DI PERMESSO DI RICERCA

PERMESSI DI RICERCA

 Istanze di concessione di coltivazione

 Concessioni di coltivazione

ISTANZE DI PROROGA

- **D.C2.AG** - Istanza di proroga della concessione di coltivazione (Mare Jonio, Zona D) - Società ENI *Pag. 27*



MERCATO DEL GAS NATURALE



GEOTERMIA

ATTIVITA' DI RICERCA E COLTIVAZIONE DI RISORSE GEOTERMICHE




LEGGI, DECRETI, DISPOSIZIONI

E COMUNICATI



REGIONE SICILIA

ELENCHI dei titoli minerari richiesti e concessi nella Regione Siciliana aggiornati al 30/06/2007 *Pag. 28*



DATI STATISTICI




INDIRIZZI

- MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO *Pag. 30*



ELENCHI DELLE ISTANZE

- ISTANZE DI PERMESSO DI RICERCA IN TERRA *Pag. 31*
- ISTANZE DI PERMESSO DI PROSPEZIONE IN MARE *Pag. 34*
- ISTANZE DI PERMESSO DI RICERCA IN MARE *Pag. 34*
- ISTANZE DI CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE IN TERRA *Pag. 35*
- ISTANZE DI CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE IN MARE *Pag. 35*
- ISTANZE DI CONCESSIONE DI STOCCAGGIO *Pag. 35*
- ISTANZE DI PERMESSO DI GEOTERMIA IN MARE *Pag. 36*
- TAVOLE FUORI TESTO *Pag. 37*



APPENDICE

1) INDICI

- PERMESSI DI RICERCA DI IDROCARBURI IN TERRA E IN MARE
- CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE IN TERRA E IN MARE
- CONCESSIONI DI STOCCAGGIO
- PERMESSI DI RICERCA DI RISORSE GEOTERMICHE
- CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE DI RISORSE GEOTERMICHE

2) ELENCHI DEI TITOLI

- PERMESSI DI RICERCA DI IDROCARBURI IN TERRA
- PERMESSI DI RICERCA DI IDROCARBURI IN MARE
- CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE DI IDROCARBURI IN TERRA
- CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE DI IDROCARBURI IN MARE
- CONCESSIONI DI STOCCAGGIO
- PERMESSI DI RICERCA DI RISORSE GEOTERMICHE
- CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE DI RISORSE GEOTERMICHE

3) ELENCO DELLE DITTE

- TITOLARI, RAPPRESENTANTI UNICHE E CONTITOLARI DI TITOLI MINERARI PER LA RICERCA E LA COLTIVAZIONE DI IDROCARBURI E DI RISORSE GEOTERMICHE

AVVERTENZE

Al fine di agevolare la consultazione delle istanze e dei provvedimenti citati con il loro numero di pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia*, si riportano qui di seguito i numeri di pubblicazione che contrassegnano le istanze ed i provvedimenti pubblicati in ciascun numero del *B.U.I.G.*

BOLLETTINO			NUMERI DI PUBBLICAZIONE		BOLLETTINO			NUMERI DI PUBBLICAZIONE	
Anno	Numero	Data di pubblicazione	dal numero	al numero	Anno	Numero	Data di pubblicazione	dal numero	al numero
XLV	1	31 gennaio 2001	1	17	XLVIII	7	31 luglio 2004	83	87
XLV	2	29 febbraio 2001	18	-	XLVIII	8	31 agosto 2004	88	104
XLV	3	31 marzo 2001	-	-	XLVIII	9	30 settembre 2004	105	112
XLV	4	30 aprile 2001	-	-	XLVIII	10	31 ottobre 2004	113	119
XLV	5	31 maggio 2001	-	-	XLVIII	11	30 novembre 2004	120	147
XLV	6	30 giugno 2001	-	-	XLVIII	12	31 dicembre 2004	148	158
XLV	7	31 luglio 2001	-	-					
XLV	8	31 agosto 2001	-	-	XLIX	1	31 gennaio 2005	1	8
XLV	9	-	-	-	XLIX	2	28 febbraio 2005	9	19
XLV	10	31 ottobre 2001	-	-	XLIX	3	31 marzo 2005	20	32
XLV	11	30 novembre	-	-	XLIX	4	30 aprile 2005	33	43
XLV	12	31 dicembre	-	-	XLIX	5	31 maggio 2005	44	49
					XLIX	6	30 giugno 2005	50	71
XLVI	1	31 gennaio 2002	1	23	XLIX	7	31 luglio 2005	72	95
XLVI	2	28 febbraio 2002	24	27	XLIX	8	31 agosto 2005	96	107
XLVI	3	31 marzo 2002	28	43	XLIX	9	30 settembre 2005	108	113
XLVI	4	30 aprile 2002	44	72	XLIX	10	31 ottobre 2005	114	127
XLVI	5	31 maggio 2002	73	95	XLIX	11	30 novembre 2005	128	136
XLVI	6	30 giugno 2002	96	109	XLIX	12	31 dicembre 2005	137	155
XLVI	7	31 luglio 2002	110	123					
XLVI	8	31 agosto 2002	124	146	L	1	31 gennaio 2006	1	15
XLVI	9	30 settembre	147	166	L	2	28 febbraio 2006	16	34
XLVI	10	31 ottobre 2002	167	171	L	3	31 marzo 2006	35	43
XLVI	11	30 novembre	172	178	L	4	30 aprile 2006	44	61
XLVI	12	31 dicembre	179	205	L	5	31 maggio 2006	62	71
					L	6	30 giugno 2006	72	81
XLVII	1	31 gennaio 2003	1	8	L	7	31 luglio 2006	82	94
XLVII	2	28 febbraio 2003	9	24	L	8	31 agosto 2006	95	113
XLVII	3	31 marzo 2003	25	40	L	9	30 settembre 2006	114	124
XLVII	4	30 aprile 2003	41	64	L	10	31 ottobre 2006	125	134
XLVII	5	31 maggio 2003	65	81	L	11	30 novembre 2006	135	152
XLVII	6	30 giugno 2003	82	88	L	12	31 dicembre 2006	153	168
XLVII	7	31 luglio 2003	89	100					
XLVII	8	31 agosto 2003	101	118	LI	1	31 gennaio 2007	1	10
XLVII	9	30 settembre	119	124	LI	2	28 febbraio 2007	11	22
XLVII	10	31 ottobre 2003	125	135	LI	3	31 marzo 2007	23	32
XLVII	11	30 novembre	136	144	LI	4	30 aprile 2007	33	51
XLVII	12	31 dicembre	145	167	LI	5	31 maggio 2007	52	62
					LI	6	30 giugno 2007	63	64
XLVIII	1	31 gennaio 2004	1	10	LI	7	31 luglio 2007	65	75
XLVIII	2	29 febbraio 2004	11	24	LI	8	31 agosto 2007	76	88
XLVIII	3	31 marzo 2004	25	47					
XLVIII	4	30 aprile 2004	48	60					
XLVIII	5	31 maggio 2004	61	69					
XLVIII	6	30 giugno 2004	70	82					


La delimitazione delle istanze, dei permessi e delle concessioni pubblicate sui BUIG è rappresentata esclusivamente dalle relative coordinate geografiche, pertanto le tavole allegate sono puramente indicative ed eventuali incongruenze con le suddette coordinate geografiche sono da considerarsi semplici imprecisioni grafiche.

Eventuali opposizioni o reclami avverso le istanze ed i provvedimenti pubblicati nel *B.U.I.G.*, redatte in carta legale, vanno indirizzate al Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale dell'energia e delle risorse minerarie - Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia - Roma, Via Molise, 2 (C.A.P. 00187).

Si comunica inoltre che, per ovviare ai ritardi tecnici nella distribuzione e messa in vendita del *B.U.I.G.*, gli Operatori interessati alla tempestiva conoscenza dei dati di pubblicazione possono consultare le bozze di stampa o, in assenza, il sommario ed i piani topografici, presso la Redazione del *B.U.I.G.*, all'indirizzo suddetto, a partire dal 1° giorno del mese successivo alla data di pubblicazione del Bollettino stesso.

AVVISO

Ripubblichiamo, corretta, la tavola fuori testo relativa all'istanza di permesso di ricerca «LORETO» della Società MAC Oil, pubblicata nel Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia Anno LI - N. 5, con il n. 4.



TAV. 4 - Istanza di permesso di ricerca LORETO

**ATTIVITA' DI RICERCA E COLTIVAZIONE
DI IDROCARBURI IN TERRA**

**ISTANZE DI PERMESSI DI RICERCA
NUOVE ISTANZE**

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **76**.

Istanza di permesso di ricerca «AGNONE» presentata dalla Società Intergas Più (estratto).

Richiedente: Società INTERGAS PIÙ – Roma, Via Cesare Balbo, 35.

Data di presentazione dell'istanza: 26 luglio 2007.

Denominazione convenzionale del permesso richiesto: «AGNONE».

Ubicazione e delimitazione del permesso richiesto:

- *Regioni*: Molise (410,30) – Abruzzo (337,10).
- *Province*: Campobasso - Isernia - Chieti.
- *Fogli della Carta d'Italia alla scala 1:100.000 (I.G.M.)*: 153-154.

- *Coordinate geografiche dei vertici*:

<i>Vertice</i>	<i>Longitudine E Monte Mario</i>	<i>Latitudine N</i>
a	1° 53'	41° 58'
b	2° 08'	41° 58'
c	2° 08'	41° 44'
d	2° 06'	41° 44'
e	2° 06'	41° 40'
f	1° 51'	41° 40'
g	1° 51'	41° 48'
h	1° 49'	41° 48'
i	1° 49'	41° 49'
l	1° 50'	41° 49'
m	1° 50'	41° 50'
n	1° 52'	41° 50'
o	1° 52'	41° 54'
p	1° 50'	41° 54'
q	1° 50'	41° 55'
r	1° 53'	41° 55'

- *Superficie richiesta*: km² 747,40.

L'istanza è in concorrenza con l'istanza di permesso di ricerca «PIETRABBONDANTE» pubblicata nel B.U.I.G. Anno LI – N. 7.

Riproduzione del piano topografico del permesso richiesto: Tav. n. 1 fuori testo.

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **77**.

Istanza di permesso di ricerca «SAN BUONO» presentata dalla Società Intergas Più (estratto).

Richiedente: Società INTERGAS PIÙ – Roma, Via Cesare Balbo, 35.

Data di presentazione dell'istanza: 26 luglio 2007.

Denominazione convenzionale del permesso richiesto: «SAN BUONO».

Ubicazione e delimitazione del permesso richiesto:

- *Regioni:* Molise (472,40) – Abruzzo (263,90).

- *Province:* Campobasso - Chieti.

- *Fogli della Carta d'Italia alla scala 1:100.000 (I.G.M.):* 147-148-153-154.

- *Coordinate geografiche dei vertici o intersezioni:*

<i>Vertice</i>	<i>Longitudine E Monte Mario</i>	<i>Latitudine N</i>
a	2° 00'	42° 05'
b	2° 04'	42° 05'
c	2° 04'	42° 00',397
d	2° 08',894	42° 00',397
e	2° 12',769	41° 57',425
f	2° 15',418	41° 59',346
g	2° 15',821	41° 59',035
h	2° 16',081	41° 59',224
i	2° 16',587	41° 58',837
l	2° 17'	41° 59',140
m	2° 17'	41° 59'
n	2° 18'	41° 59'
o	2° 18'	41° 58'
p	2° 16'	41° 58'
q	2° 16'	41° 54'
r	2° 19'	41° 54'
s	2° 19'	41° 52'
t	2° 22'	41° 52'
u	2° 22'	41° 44'
v	2° 19'	41° 44'
z	2° 19'	41° 42'
a'	2° 13'	41° 42'
b'	2° 13'	41° 40'
c'	2° 06'	41° 40'
d'	2° 06'	41° 44'
e'	2° 08'	41° 44'
f'	2° 08'	41° 58'
g'	1° 53'	41° 58'
h'	1° 53'	41° 55'
i'	1° 52'	41° 55'
l'	1° 52'	42° 00'
m'	1° 56'	42° 00'
n'	1° 56'	42° 04'
o'	2° 00'	42° 04'

- *Superficie richiesta:* km² 736,30.

Riproduzione del piano topografico del permesso richiesto: Tav. n. 2 fuori testo.

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **78.**

Istanza di permesso di ricerca «FONTE GROSSOMARINO» presentata dalla Società MAC Oil (estratto).

Richiedente: Società MAC OIL - Roma, Piazza Barberini, 52.

Data di presentazione dell'istanza: 30 luglio 2007.

Denominazione convenzionale del permesso richiesto: «FONTE GROSSOMARINO».

Ubicazione e delimitazione del permesso richiesto:

- *Provincia:* Cosenza.

- *Fogli della Carta d'Italia alla scala 1:100.000 (I.G.M.):* 212-222.

- *Coordinate geografiche dei vertici o intersezioni:*

<i>Vertice o intersezione</i>	<i>Longitudine E Monte Mario</i>	<i>Latitudine N</i>
a	4° 02'	40° 02'
b	Intersezione tra il parallelo 40° 02' e la linea di costa a bassa marea;	
c	Intersezione tra la linea di costa a bassa marea ed il parallelo 39° 58';	
d	4° 06'	39° 58'
e	4° 06'	40° 00'
f	4° 04'	40° 00'
g	4° 04'	40° 01'
h	4° 02'	40° 01'

Dal vertice *b* al vertice *c* il limite del permesso è rappresentato dalla linea di costa a bassa marea.

L'istanza è in concorrenza con l'istanza di permesso di ricerca «FONTE DELLA VIGNA» pubblicata nel B.U.I.G. Anno LI - N. 4.

- *Superficie richiesta:* km² 56,10.

Riproduzione del piano topografico del permesso richiesto: Tav. n. 3 fuori testo.

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **79.**

Istanza di permesso di ricerca «SERRACAPRIOLA» presentata dalla Società MAC Oil (estratto).

Richiedente: Società MAC OIL - Roma, Piazza Barberini, 52.

Data di presentazione dell'istanza: 30 luglio 2007.

Denominazione convenzionale del permesso richiesto: «SERRACAPRIOLA».

Ubicazione e delimitazione del permesso richiesto:

- *Province:* Campobasso - Foggia.

- *Foglio della Carta d'Italia alla scala 1:100.000 (I.G.M.):* 155.

- *Coordinate geografiche dei vertici o intersezioni:*

<i>Vertice o intersezione</i>	<i>Longitudine E Monte Mario</i>	<i>Latitudine N</i>
a	Intersezione tra il meridiano 2° 31' e la linea di costa a bassa marea;	
b	Intersezione tra la linea di costa a bassa marea ed il meridiano 2° 49';	
c	2° 49'	41° 49'
d	2° 47'	41° 49'
e	2° 47'	41° 48'
f	2° 46'	41° 48'
g	2° 46'	41° 46',357
h	2° 46',8	41° 46',5

i	2° 46',961	41° 46'
l	2° 48'	41° 46'
m	2° 48'	41° 44'
n	2° 41'	41° 44'
o	2° 41'	41° 46'
p	2° 37'	41° 46'
q	2° 37'	41° 45',8835
r	2° 35'	41° 46',1279
s	2° 35'	41° 48',4936
t	2° 35',0167	41° 48',5687
u	2° 35'	41° 48',5687
v	2° 35'	41° 49'
z	2° 37'	41° 49'
a'	2° 37'	41° 50'
b'	2° 38'	41° 50'
c'	2° 38'	41° 51'
d'	2° 37'	41° 51'
e'	2° 37'	41° 52'
f'	2° 35'	41° 52'
g'	2° 35'	41° 53'
h'	2° 34'	41° 53'
i'	2° 34'	41° 54'
l'	2° 31'	41° 54'

Dal vertice *a* al vertice *b* il limite del permesso è rappresentato dalla linea di costa di bassa marea.
L'istanza è in concorrenza con l'istanza di permesso di ricerca «IL CONVENTO» pubblicata nel B.U.I.G. Anno LI – N. 4.

- *Superficie richiesta*: km² 412,80.

Riproduzione del piano topografico del permesso richiesto: Tav. n. 4 fuori testo.

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **80**.

Istanza di permesso di ricerca «MARINA DI GROSSETO» presentata dalla Società MAC Oil (estratto).

Richiedente: Società MAC OIL - Roma, Piazza Barberini, 52.

Data di presentazione dell'istanza: 30 luglio 2007.

Denominazione convenzionale del permesso richiesto: «MARINA DI GROSSETO».

Ubicazione e delimitazione del permesso richiesto:

- *Provincia*: Grosseto.

- *Foglio della Carta d'Italia alla scala 1:100.000 (I.G.M.)*: 128.

- *Coordinate geografiche dei vertici o intersezioni*:

<i>Vertice o intersezione</i>	<i>Longitudine W Monte Mario</i>	<i>Latitudine N</i>
a	-1° 23'	42° 51'
b	-1° 19'	42° 51'
c	-1° 19'	42° 48'
d	-1° 17'	42° 48'
e	-1° 17'	42° 46'
f	-1° 21'	42° 46'
g	-1° 21'	42° 45'

h	-1° 20'	42° 45'
i	-1° 20'	42° 44'
l	-1° 21'	42° 44'
m	-1° 21'	42° 43'
n	-1° 22'	42° 43'
o	-1° 22'	42° 42'
p	-1° 26'	42° 42'
q	-1° 26'	42° 41'
r	Intersezione tra il parallelo 42° 41' e la linea di costa a bassa marea;	
s	Intersezione tra la linea di costa a bassa marea ed il meridiano 1° 30';	
t	-1° 30'	42° 45'
u	-1° 28'	42° 45'
v	-1° 28'	42° 49'
z	-1° 24'	42° 49'
a'	-1° 24'	42° 50'
b'	-1° 23'	42° 50'

Dal vertice *r* al vertice *s* il limite del permesso è rappresentato dalla linea di costa a bassa marea.

L'istanza è in concorrenza con l'istanza di permesso di ricerca «CASONI» pubblicata nel B.U.I.G. Anno LI – N. 4.

- Superficie richiesta: km² 187,50.

Riproduzione del piano topografico del permesso richiesto: Tav. n. 5 fuori testo.

ISTANZE RELATIVE ALLA TITOLARITÀ E/O DI RINUNCIA

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **81.**

Istanza di estensione, alla Società Total Italia, della titolarità della domanda di permesso di ricerca «MASSERIA LA ROCCA» delle Società Intergas Più ed ENI ed istanza di rinuncia alla domanda di permesso di ricerca «SORGENTE NUOVA» da parte delle Società Total Italia ed ENI (estratto).

Con istanza pervenuta al Ministero dello sviluppo economico il 17 luglio 2007, le Società INTERGAS PIÙ ed ENI, titolari della domanda di permesso di ricerca «MASSERIA LA ROCCA», hanno chiesto di estendere la titolarità della domanda stessa alla Società TOTAL ITALIA, che ha sottoscritto per accettazione l'istanza medesima. Contestualmente le Società TOTAL ITALIA ed ENI rinunciano all'istanza di permesso di ricerca «SORGENTE NUOVA», in concorrenza con la domanda di permesso di ricerca «MASSERIA LA ROCCA».

A seguito di tale estensione, le quote di contitolarità del permesso saranno le seguenti:

- Società Intergas Più: 30%;
- Società Total Italia: 38%;
- Società ENI: 32%.

Rappresentante unica delle contitolari per tutti i rapporti con l'Amministrazione e con i terzi viene nominata la Società Intergas Più.

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **82.**

Istanza di estensione, alla Società Compagnia Generale Idrocarburi, della titolarità della domanda di permesso di ricerca «IL CONVENTO» della Società Consul Service (estratto).

Con istanza pervenuta al Ministero dello sviluppo economico il 30 luglio 2007, la Società CONSUL SERVICE, titolare della domanda di permesso di ricerca «IL CONVENTO», ha chiesto di estendere la titolarità della domanda stessa alla Società COMPAGNIA GENERALE IDROCARBURI, che ha sottoscritto per accettazione l'istanza medesima.

A seguito di tale estensione, le quote di contitolarità del permesso saranno le seguenti:

- Società Consul Service: 50%;

- Società Compagnia Generale Idrocarburi: 50%.

Rappresentante unica delle contitolari per tutti i rapporti con l'Amministrazione e con i terzi viene nominata la Società Consul Service.

PERMESSI DI RICERCA DECRETI DI CONFERIMENTO

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **83**.

DECRETO MINISTERIALE 24 luglio 2007.

Conferimento del permesso di ricerca «CIVITAQUANA» alla Società Vega Oil (Tavola n. 6 fuori testo).

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152;

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Visto il D.M. 6 agosto 1991, di approvazione del nuovo disciplinare tipo per i permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484, recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 526, recante norme per disciplinare la valutazione dell'impatto ambientale, relativa alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, relativo alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, modificato dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'Accordo procedimentale (rep. n. 1247) sancito dalla Conferenza Stato-Regioni in data 24 aprile 2001 per l'acquisizione dell'intesa prevista dall'art. 3, comma 1, lettera b) del d. lgs. n. 443 del 1999;

Vista la legge 20 agosto 2004, n. 239 relativa al riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

Vista l'istanza presentata in data 29 gennaio 2001 corredata dalla prescritta

documentazione, con la quale la Società Rigo Oil Company-Ltd. ha chiesto il permesso di ricerca per idrocarburi liquidi e gassosi da denominarsi convenzionalmente «CIVITAQUANA», in territorio delle provincie di Chieti, Pescara e Teramo;

Vista l'istanza presentata in data 30 maggio 2001, con la quale la Società Northern Petroleum (UK)-Ltd. ha chiesto il permesso di ricerca «FIUME PESCARA» la cui area interferisce totalmente con quella dell'istanza della Società Rigo Oil Company-Ltd.;

Sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia, il quale nella seduta del 20 dicembre 2001 ha espresso il parere di accogliere l'istanza «CIVITAQUANA» e di respingere l'istanza della Società Northern Petroleum (UK)-Ltd.;

Vista la nota ministeriale n. 445575 in data 6 marzo 2002 con la quale l'istanza «FIUME PESCARA» della Società Northern Petroleum (UK)-Ltd. è stata respinta;

Visto il programma dei lavori allegato all'istanza «CIVITAQUANA»;

Vista la nota ministeriale n. 445583 del 6 marzo 2002, con la quale è stata chiesta alla Regione Abruzzo, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b) dell'Accordo procedimentale (rep. n. 1247) sancito dalla Conferenza Stato-Regioni in data 24 aprile 2001, la prescritta intesa e contestualmente la Società Rigo Oil Company-Ltd. è stata invitata a presentare alla su indicata Regione il rapporto ambientale di cui al disposto dell'art. 35 del d. lgs. n. 112 del 1998 e del D.P.C.M. 3 settembre 1999;

Considerato che la Società Rigo Oil Company-Ltd. ha presentato alla Regione Abruzzo, in data 3 giugno 2004, il rapporto ambientale richiesto;

Visto il provvedimento n. 5791 in data 26 settembre 2006, della Regione Abruzzo – Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia, notificata alla Società Rigo Oil Company-Ltd., con la quale le indagini sismiche previste nell'ambito dell'istanza «CIVITAQUANA» sono state escluse dalla procedura della valutazione di impatto ambientale subordinatamente al rispetto di alcune condizioni cautelative, mentre le operazioni connesse alla perforazione del pozzo esplorativo sono da assoggettare preventivamente a specifica procedura di V.I.A.;

Vista la nota n. 18851 del 31 ottobre 2006, con la quale la Regione Abruzzo – Direzione Attività Produttive – Servizio Attività Estrattive e Minerarie - ha espresso la dichiarazione d'intesa al conferimento del permesso di ricerca «CIVITAQUANA»;

Considerato che la Società Rigo Oil Company-Ltd., ai sensi dell'art. 5 della legge n. 9 del gennaio 1991, ha costituito la Società Vega Oil-S.r.l. per la ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in Italia;

Considerato che a decorrere dal 30 settembre 2005 la Società Vega Oil ha cambiato la propria ragione sociale da S.r.l. a S.p.A., giusta delibera assembleare in pari data;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di conferire il permesso di ricerca «CIVITAQUANA» alla Società Vega Oil-S.p.A.;

D E C R E T A:

Art. 1.- Alla Società VEGA OIL-S.p.A. (c.f. n. 07721631005) con sede in Roma, Via Romeo Romei, 27 (C.a.p. 00136) è accordato, per la durata di anni sei a decorrere dalla data del presente decreto, il permesso di ricerca per idrocarburi liquidi e gassosi convenzionalmente denominato

«CIVITAQUANA» in territorio delle provincie di Pescara, Chieti e Teramo.

Art. 2.- La zona del terreno entro la quale la Società permissionaria eseguirà la ricerca, secondo il programma dei lavori nelle premesse citato e che con il presente decreto s'intende approvato, è delimitata, sul piano topografico alla scala 1:100.000 allegato al presente decreto, con linea continua di colore nero passante per i trentaquattro vertici le cui coordinate geografiche, rilevate graficamente sul piano stesso, sono riportate nella tabella allegata al presente decreto.

L'estensione del permesso è di kmq. 615,37, (seicentoquindicivirgolatrentasette).

Art. 3.- Il permesso è accordato alle condizioni stabilite nel disciplinare tipo approvato con il D.M. 6 agosto 1991, nelle premesse citato.

Art. 4.- A decorrere dalla data del presente decreto la titolare del permesso è tenuta a corrispondere allo Stato il canone annuo anticipato di € 5,16 per kmq di superficie, ai sensi dell'art. 18 del d. lgs. n. 625 del 1996 nelle premesse citato, aggiornato con l'indice ISTAT per gli anni seguenti.

Art. 5.- La Società permissionaria è tenuta ad iniziare i lavori di indagine geologica e geofisica nell'area del permesso entro dodici mesi dalla prima nel tempo delle date di consegna e di pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia* del presente decreto ed i lavori di perforazione entro quarantotto mesi dalla stessa data.

Art. 6.- Per quanto non espressamente stabilito nel disciplinare tipo di cui all'art. 3, la permissionaria è tenuta ad osservare le eventuali ulteriori prescrizioni che potranno essere impartite dalla Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie - Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia - o dal competente Ufficio F6 di Roma.

Le attività dovranno essere condotte nel rispetto delle norme sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in particolare del D.P.R. n. 128 del 9 aprile 1959 e del d. lgs. n. 624 del 1996.

Le attività dovranno essere condotte nel rispetto del d. lgs. n. 152 del 1999, del d. lgs. n. 22 del 1997 e del D.P.C.M. 1° marzo 1991, in quanto applicabili, e successive modifiche e integrazioni e conformemente alle disposizioni delle rispettive normative di attuazione.

Le attività dovranno altresì essere condotte nel rispetto delle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, e 8 agosto 1985, n. 431, del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, e loro successive modifiche ed integrazioni.

Art. 7.- All'interno dei perimetri delle aree naturali protette di cui all'art. 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, la Società permissionaria dovrà svolgere le operazioni di ricerca nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal Regolamento, dal Piano o dal provvedimento di salvaguardia che disciplina le attività nell'area interessata.

In tali casi l'inizio delle operazioni di ricerca sarà subordinato al rilascio di preventivo nulla osta da parte dell'organismo preposto alla gestione dell'area naturale interessata o, in sua assenza, da parte delle autorità competenti indicate dal provvedimento di salvaguardia.

Art. 8.- Fatte salve le approvazioni, le autorizzazioni ed i nulla osta previsti dalle normative di cui al precedente art. 6 e le prescrizioni in essi eventualmente stabilite, la Società permissionaria nel corso dello svolgimento della attività di ricerca è comunque tenuta a osservare tutte le prescrizioni, indicazioni e condizioni di cui alle citate note n. 5791 del 26 settembre 2006 e

n. 18851 del 31 ottobre 2006 della Regione Abruzzo che fanno parte integrante del presente decreto.

Art. 9.- Il permesso è accordato senza pregiudizio degli eventuali diritti dei terzi.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia* e consegnato alla Società permissionaria tramite l'Agenzia del Demanio Filiale Abruzzo.
Roma, 24 luglio 2007.

Il Direttore generale: ROMANO

Allegato al D.M. 24 luglio 2007 relativo al permesso di ricerca «CIVITAQUANA».

- Coordinate geografiche dei vertici:

<i>Vertice</i>	<i>Longitudine E Monte Mario</i>	<i>Latitudine N</i>
a	1° 25'	42° 30'
b	1° 36'	42° 30'
c	1° 36'	42° 20'
d	1° 38'	42° 20'
e	1° 38'	42° 19'
f	1° 40'	42° 19'
g	1° 40'	42° 18'
h	1° 41'	42° 18'
i	1° 41'	42° 16'
l	1° 42'	42° 16'
m	1° 42'	42° 15'
n	1° 43'	42° 15'
o	1° 43'	42° 14'
p	1° 44'	42° 14'
q	1° 44'	42° 13'
r	1° 43'	42° 13'
s	1° 43'	42° 12'
t	1° 41'	42° 12'
u	1° 41'	42° 13'
v	1° 40'	42° 13'
z	1° 40'	42° 14'
a'	1° 35'	42° 14'
b'	1° 35'	42° 13'
c'	1° 30'	42° 13'
d'	1° 30'	42° 10'
e'	1° 27'	42° 10'
f'	1° 27'	42° 14'
g'	1° 26'	42° 14'
h'	1° 26'	42° 16'
i'	1° 24'	42° 16'
l'	1° 24'	42° 26'
m'	1° 23'	42° 26'
n'	1° 23'	42° 29'
o'	1° 25'	42° 29'

Interferisce in minima parte con i Parchi Nazionali del «Gran Sasso-Monti della Laga» e della «Maiella».
- Superficie: km² 615,37.

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **84**.

DECRETO MINISTERIALE 24 luglio 2007.

Conferimento del permesso di ricerca «CORANA» alla Società Italmín Exploration (Tavola n. 7 fuori testo).

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152;

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

Vista la legge 8 agosto 1985, n.431;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n.394;

Visto il D.M. 6 agosto 1991, di approvazione del nuovo Disciplinare tipo per i permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484, recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 526, recante norme per disciplinare la valutazione dell'impatto ambientale, relativa alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, relativo alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, modificato dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'Accordo procedimentale (rep.n. 1247) sancito dalla Conferenza Stato-Regioni in data 24 aprile 2001 per l'acquisizione dell'intesa prevista dall'art. 3, comma 1, lettera b) del d.lgs. n. 443 del 1999;

Vista la legge 20 agosto 2004, n. 239 relativa al riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

Vista l'istanza presentata in data 26 luglio 2000 corredata dalla prescritta documentazione, con la quale la Società Italmín Exploration-S.r.l. ha chiesto il permesso di ricerca per idrocarburi liquidi e gassosi da denominarsi convenzionalmente «CORANA», in territorio delle provincie di Pavia e Alessandria;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia nella seduta del 20 dicembre 2001;

Visto il programma dei lavori allegato all'istanza;

Vista la nota ministeriale n. 445587 del 6 marzo 2002, con la quale è stata chiesta alle Regioni Lombardia e Piemonte, ai sensi dell'art. 3, comma 1 lettera b, la prescritta intesa dell'Accordo procedimentale (rep. n. 1247) sancito dalla Conferenza Stato-Regioni in data 24 aprile 2001, e contestualmente la Società Italmin Exploration-S.r.l. è stata invitata a presentare alla su indicata Regione il rapporto ambientale di cui al disposto dell'art. 35 del d. lgs. n. 112 del 1998 e del D.P.C.M. 3 settembre 1999;

Considerato che la Società Italmin Exploration-S.r.l. ha presentato alla Regione Lombardia e alla Regione Piemonte entrambe in data 27 febbraio 2004, il rapporto ambientale richiesto;

Visto la dirigenziale n. 7263 in data 4 maggio 2004, della Regione Lombardia - Direzione Generale Qualità dell'Ambiente -, notificata tra l'altro alla Società Italmin Exploration-S.r.l., con la quale le indagini sismiche previste nell'ambito dell'istanza «CORANA» sono state escluse dalla procedura della valutazione di impatto ambientale subordinatamente al rispetto di alcune condizioni cautelative, mentre le operazioni connesse alla perforazione del pozzo esplorativo sono da assoggettare preventivamente a specifica procedura V.I.A.;

Vista la delibera n° VII/17882 dell'11 giugno 2004, con la quale la Giunta regionale della Regione Lombardia ha espresso la dichiarazione d'intesa al conferimento del permesso «CORANA».

Vista la determinazione dirigenziale n. 305 del 14 dicembre 2004 della Regione Piemonte - Direzione Industria - Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva -, notificata tra l'altro alla Società Italmin Exploration-S.r.l., con la quale le indagini sismiche previste nell'ambito dell'istanza «CORANA» sono state escluse dalla procedura della valutazione di impatto ambientale subordinatamente al rispetto di alcune condizioni cautelative, mentre le operazioni connesse alla perforazione del pozzo esplorativo sono da assoggettare preventivamente a specifica procedura di V.I.A.;

Vista la nota n. 13740/16.4 del 28 novembre 2006, con la quale la Regione Piemonte - Direzione Industria - ha espresso la dichiarazione d'intesa al conferimento del permesso di ricerca «CORANA»;

D E C R E T A:

Art. 1.- Alla Società ITALMIN EXPLORATION-S.r.l. (c.f. n. 05287541006) con sede in Roma, Lungotevere dei Mellini, 44 (C.a.p. 00193) è accordato, per la durata di anni sei a decorrere dalla data del presente decreto, il permesso di ricerca per idrocarburi liquidi e gassosi convenzionalmente denominato «CORANA» in territorio delle provincie di Pavia e Alessandria.

Art.2.- La zona del terreno entro la quale la Società per missionaria eseguirà la ricerca, secondo il programma dei lavori nelle premesse citato e che con il presente decreto s'intende approvato, è delimitata, sul piano topografico alla scala 1:100.000 allegato al presente decreto, con linea continua di colore nero passante per i quattordici vertici le cui coordinate geografiche, rilevate graficamente sul piano stesso, sono riportate nella tabella allegata al presente decreto.

L'estensione del permesso è di Km² 476,23 (Quattrocentosettantaseivirgolaventitre).

Art. 3.- Il permesso è accordato alle condizioni stabilite nel disciplinare tipo approvato con il D.M. 6 agosto 1991, nelle premesse citato.

Art. 4.- A decorrere dalla data del presente decreto la titolare del permesso è tenuta a corrispondere allo Stato il canone annuo anticipato di € 5,16 per Km² di superficie, ai sensi dell'art. 18 del d. lgs. n. 625 del 1996 nelle premesse citate, aggiornato con l'indice ISTAT per gli anni seguenti.

Art. 5.- La Società permissionaria è tenuta ad iniziare i lavori di indagine geologica e geofisica nell'area del permesso entro dodici mesi dalla prima delle date di consegna e di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia del presente decreto ed i lavori di perforazione entro quarantotto mesi dalla stessa data.

Art. 6.- Per quanto non espressamente stabilito nel disciplinare tipo di cui all'art. 3, la permissionaria è tenuta ad osservare le eventuali ulteriori prescrizioni che potranno essere impartite dalla Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie - Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia - o dal competente Ufficio F5 di Bologna.

Le attività dovranno essere condotte nel rispetto delle norme sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in particolare del D.P.R. n. 128 del 9 aprile 1959 e del d. lgs. n. 624 del 1996.

Le attività dovranno essere condotte nel rispetto del d. lgs. n. 152 del 1999, del d. lgs. n. 22 del 1997 e del D.P.C.M. 1° marzo 1991, in quanto applicabili, e successive modifiche e integrazioni e conformemente alle disposizioni delle rispettive normative di attuazione.

Le attività dovranno altresì essere condotte nel rispetto delle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, e 8 agosto 1985, n. 431, del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, e loro successive modifiche ed integrazioni.

Art. 7.- All'interno dei perimetri delle aree naturali protette di cui all'art. 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, la Società permissionaria dovrà svolgere le operazioni di ricerca nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal Regolamento, dal Piano o dal provvedimento di salvaguardia che disciplina le attività nell'area interessata.

In tali casi l'inizio delle operazioni di ricerca sarà subordinato al rilascio di preventivo nulla osta da parte dell'organismo preposto alla gestione dell'area naturale interessata o, in sua assenza, da parte delle autorità competenti indicate dal provvedimento di salvaguardia.

Art. 8.- Fatte salve le approvazioni, le autorizzazioni ed i nulla osta previsti dalle normative di cui al presente art. 6 e le prescrizioni in essi eventualmente stabilite, la Società permissionaria nel corso dello svolgimento della attività di ricerca è comunque tenuta a osservare tutte le prescrizioni, indicazioni e condizioni di cui alle citate determinazioni dirigenziali n. 7273 del 4 maggio 2004 della Regione Lombardia e n. 305 del 14 dicembre 2004 della Regione Piemonte che fanno parte integrante del presente decreto.

Art. 9.- Il permesso è accordato senza pregiudizio degli eventuali diritti dei terzi.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia* e consegnato alla Società Italmin Exploration-S.r.l. tramite l'Agenzia del Demanio Filiale Lombardia.

Roma, 24 luglio 2007.

Il Direttore generale: ROMANO

Allegato al D.M. 24 luglio 2007 relativo al permesso di ricerca «CORANA».

- Coordinate geografiche dei vertici:

Vertice	Longitudine W Monte Mario	Latitudine N
a	3° 28'	45° 14'
b	3° 24'	45° 14'
c	3° 24'	45° 00'
d	3° 32'	45° 00'
e	3° 32'	44° 58'
f	3° 38'	44° 58'
g	3° 38'	45° 04'
h	3° 34'	45° 04'
i	3° 34'	45° 08'
l	3° 48'	45° 08'
m	3° 48'	45° 12'
n	3° 36'	45° 12'
o	3° 36'	45° 10'
p	3° 28'	45° 10'

- Superficie: km² 476,23.

DECRETI DI PROROGA

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **85**.

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 2007.

Proroga del permesso di ricerca «CROCETTA» della Società Northsun Italia (r.u.).

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152;

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;

Visto il D.M. 6 agosto 1991, di approvazione del nuovo Disciplinare tipo per i permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484, recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 526, recante norme per disciplinare la valutazione dell'impatto ambientale, relativa alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, relativo alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Vista la legge 20 agosto 2004, n. 239 relativa al riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il D.M. 19 febbraio 2001 con il quale alle Società Northsun Italia S.p.A. e Petroz (Italy) Pty – Ltd., rappresentate dalla prima, è stato accordato, per la durata di anni sei il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato convenzionalmente «CROCETTA » in territorio della provincia di Bologna;

Visto il D.M. 9 maggio 2005 con il quale il permesso in questione è stato intestato alle Società Northsun Italia- S.p.A. e Po Valley Operation Pty-Ltd., con quote rispettivamente del 65% e 35%, rappresentate dalla prima;

Vista l'istanza presentata il 2 ottobre 2006 con la quale le Società predette hanno chiesto la prima proroga triennale del permesso stesso, senza riduzione dell'area di ricerca ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2, e dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625;

Visto il programma dei lavori relativo al nuovo periodo di vigenza;

Ritenuto che le Società permissionarie hanno adempiuto agli obblighi derivanti dal permesso medesimo;

Considerato che non ricorrono né gli estremi di cui all'art. 11, comma 1, del citato D.P.R. n.484 del 1994 per l'acquisizione del parere del Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia in quanto la proroga di vigenza richiesta non presenta problemi di particolare rilevanza, né i presupposti per l'applicazione del D.P.R. n. 526 del 1994;

Vista la nota protocollo n. 0307 in data 16 gennaio 2007 dell'UNMIG - Ufficio F5 di Bologna con la quale è stato espresso parere favorevole all'accoglimento dell'istanza di proroga;

Vista la relazione dell'Ufficio F2 in data 31 gennaio 2007;

Vista la nota ministeriale n. 4533 del 13 marzo 2007, con la quale è stata chiesta alla Regione Emilia Romagna ai sensi dell'art. 1, comma 7 della legge n. 239 del 2004 la prescritta intesa in conformità all'Accordo procedimentale (rep. n. 1247) sancito dalla Conferenza Stato-Regioni in data 24 aprile 2001 e contestualmente la Società Northsun Italia-S.p.A. è stata invitata a presentare alla su indicata Regione, qualora richiesto, il rapporto ambientale di cui al disposto dell'art. 35 del d. lgs. n. 112 del 1998 e del D.P.C.M. 3 settembre 1999;

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 732 del 21 maggio 2007, con la quale la Regione Emilia Romagna ha espresso la dichiarazione d'intesa alla prima proroga del permesso di ricerca «CROCETTA»;

D E C R E T A:

Art. 1.- Il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato convenzionalmente «CROCETTA» in territorio della provincia di Bologna dell'area di kmq 51,58 (cinquantunovirgolacinquantotto) di cui sono titolari, in base al D.M. 9 maggio 2005 , le Società NORTH SUN ITALIA-S.p.A. (c.f. n. 05296511008), con sede in Roma, Via Boncompagni, 47 (C.a.p. 00187) e PO VALLEY OPERATIONS PTY.-Ltd. (c.f. n. 05584311004) con sede legale ed amministrativa in

Roma, Via Boncompagni, 47 (C.a.p. 00187) è prorogato per la durata di anni tre a decorrere dal 19 febbraio 2007.

Art. 2.- Le Società permissionarie proseguiranno la ricerca secondo il programma dei lavori nelle premesse citate e che con il presente decreto si intende approvato.

Art. 3.- Le permissionarie sono tenute:

- a) ad osservare, oltre agli obblighi stabiliti con il D.M. 19 febbraio 2001, a tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel disciplinare tipo approvato con il D.M. 6 agosto 1991, le disposizioni dei Decreti legislativi 11 maggio 1999, n. 152 e 5 febbraio 1997, n. 22 nelle premesse citate, nonché tutte le prescrizioni e limitazioni che altre Amministrazioni dello Stato potranno imporre a tutela di pubblici interessi, nonché al rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei luoghi di lavoro, in particolare da quanto stabilito dal D.P.R. 9 aprile 1958, n. 128 e dal Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624 le Società permissionarie nel corso dello svolgimento della attività di ricerca sono comunque tenute a osservare tutte le prescrizioni, indicazioni e condizioni di cui alla citata delibera n. 732 in data 21 maggio 2007 della Regione Emilia Romagna che fa parte integrante del presente decreto.
- b) ad accertarsi presso le Autorità competenti che i lavori di ricerca programmati non ricadano nelle aree precluse ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché a munirsi, ove occorra, delle autorizzazioni prescritte a tutela dell'ambiente. E' comunque vietata la ricerca nelle aree destinate a parco naturale statale o regionale, salvo espressa autorizzazione da parte delle Autorità competenti;
- c) a corrispondere allo Stato, a decorrere dal 19 febbraio 2007 il canone annuo anticipato di € 10,33 per kmq di superficie, ai sensi dell'art. 18 del Decreto legislativo n. 625 nelle premesse citate, aggiornato con l'indice ISTAT per gli anni seguenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia* e consegnato alla Società Northsun Italia S.p.A. tramite l'Agenzia del Demanio Filiale Emilia Romagna.
Roma, 31 luglio 2007.

Il Direttore generale: ROMANO

CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE

DECRETI RELATIVI AI PROGRAMMI DI LAVORO

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **86.**

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 2007.

Approvazione dei lavori di adeguamento del programma di ricerca e di sviluppo della concessione di coltivazione «GORGOGNONE» della Società Total Italia.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152;

Visto il Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Visto il D.M. 6 agosto 1991, di approvazione del nuovo disciplinare tipo per i permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484, recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 526, recante norme per disciplinare la valutazione dell'impatto ambientale, relativa alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, relativo alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, modificato dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'Accordo procedimentale (rep. N. 1247) sancito dalla Conferenza Stato-Regione in data 24 aprile 2001 per l'acquisizione dell'intesa prevista dall'art. 3, comma 1, lettera b) del d.lgs. n. 443 del 1999;

Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239 relativa al riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia energia;

Visto il D.M. 1 ottobre 1993 con il quale è stata accordata, per la durata di anni trenta, la concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi denominata «GORGOGNONE» nel territorio delle province di Potenza e Matera dell'estensione di Km² 107,41, alle Società Lasmo Italia Sud - S.p.A., Fina Italia S.p.A. ed Enterprise Oil Exploration Ltd. con quote rispettivamente del 40%, 26,2/3% e 33,1/3% rappresentate dalla prima;

Visto il D.M. 15 giugno 1984, con il quale alla Società Agip S.p.A. è stata accordata, per la durata di anni trenta, la concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi «COSTA MOLINA», in territorio della provincia di Foggia, dell'estensione di Km² 134,360;

Visto il D.M. 27 ottobre 1998 con il quale è stata ridotta l'area della concessione «COSTA MOLINA» a km² 34,05 e contestualmente è stata denominata «CORLETO PERTICARA» per una migliore interpretazione del toponimo;

Visto il D.M. 19 maggio 1994 con il quale è stata accordata per la durata di anni trenta, la concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi denominata «TEMPA D'EMMA», nel territorio delle province di Potenza e Matera dell'estensione di Km² 303,23, alle Società Fina Italiana S.p.A., Enterprise Oil Exploration. Ltd e Lasmo Italia Sud S.p.A. con quote rispettivamente del 56,46%, 23,08% e 20,46% rappresentate dalla prima;

Visto il D.M. 19 novembre 1999 con il quale le concessioni «GORGOGNONE», «CORLETO PERTICARA» e la porzione meridionale della concessione «TEMPA D'EMMA» sono state unificate in un'unica concessione denominata «GORGOGNONE»;

Visto il D.M. 16 marzo 2000 con il quale è stato approvato il programma di ulteriore ricerca e di sviluppo e messa in coltivazione da eseguire nella concessione unificata;

Visti i DD.MM. 20 marzo 2000, 29 novembre 2000, 20 aprile 2001, 15 novembre 2002, 16 luglio 2003 e 12 febbraio 2004 con i quali la titolarità della concessione «GORGOGNONE» è stata intestata in ultimo alle Società TOTAL ITALIA S.p.A., SHELL ITALIA E&P e ESSO ITALIANA S.r.l. con quote rispettivamente del 50%, 25% e 25% rappresentate dalla prima;

Vista la nota prot. n. 1709236/75 del 9 agosto 2006 della Regione Basilicata Dipartimento Ambiente Territorio, Politiche della Sostenibilità con la quale ha trasmesso copia della D.G.R. n° 622 del 3 maggio 2006 della Giunta Regionale della Basilicata contenente il Giudizio Favorevole di Compatibilità Ambientale ai sensi dell'art. 6, comma 1 della L.R. 47/98, e ha altresì espresso il parere favorevole sulla Valutazione di Incidenza ai sensi del D.P.R. n. 120/2003 rilasciando l'Autorizzazione Paesaggistica ai sensi del d.lgs. n. 42/2004 per l'adeguamento del programma lavori;

Vista l'istanza datata 23 novembre 2006, con la quale la Società Total Italia S.p.A., rappresentante unico delle contitolari, ha chiesto, l'adeguamento del programma dei lavori di ricerca e di sviluppo da eseguire nell'ambito della concessione «GORGOGNONE» in ottemperanza sia delle limitazioni imposte dalla delibera della Regione Basilicata n. 622 del 3 maggio 2006, sia della necessità di dilazionare ulteriormente i termini di realizzazione delle perforazioni esplorative e del completamento dei lavori di sviluppo;

Considerato che l'adeguamento del programma dei lavori di ricerca prevede:

- la soppressione della perforazione del pozzo "Tempa d'Emma Nord 1" e opere connesse (eventuale allacciamento al Centro Olio) come richiesto dalla Regione Basilicata;
- il rinvio al 2011 della perforazione del sondaggio esplorativo relativo al prospect denominato "Peticara Sud-Ovest";
- il rinvio, per motivi logistici, dell'eventuale rilievo sismico 3D, per circa 64 kmq, successivamente alla realizzazione del Centro Olio e delle relative infrastrutture di produzione;
- il rinvio al 2013 della eventuale perforazione di un ulteriore pozzo di esplorazione/accertamento sulla base dei risultati che saranno nel frattempo conseguiti;

Considerato che l'adeguamento del programma di sviluppo prevede:

- che i lavori per la messa in produzione del giacimento "Tempa Rossa" inizieranno appena conseguite le autorizzazioni necessarie ed indicativamente entro settembre 2007;
- l'allacciamento a produzione dei seguenti pozzi già perforati: "Tempa Rossa 1 e 2", "Tempa d'Emma 1", "Peticara 1", "Gorgoglione 1";
- l'allacciamento a produzione del pozzo di accertamento "Gorgoglione 2", in caso di esito positivo del sondaggio;
- la costruzione di un Centro Olio denominato "Centro Olio Tempa Rossa", ubicato nel comune di Corleto Peticara;
- l'allacciamento a produzione dei pozzi su menzionati realizzato mediante condotte interrato, che collegheranno le rispettive aree pozzo con il futuro "Centro Olio Tempa Rossa";
- il completamento dei lavori di sviluppo entro il secondo trimestre del 2011 e l'avviamento a produzione degli impianti entro l'inizio del 2012;
- una prova di lunga durata sul pozzo "Tempa Rossa 1 ST Ter" sarà effettuata una volta completato il Centro Olio e mediante le medesime installazioni già previste per la fase di produzione;

Vista la nota ministeriale datata 4 dicembre 2006 prot. n. 20205, con la quale è stata richiesta l'intesa alla Regione Basilicata in conformità all'accordo procedimentale sancito dalla conferenza Stato-Regione in data 24 aprile 2001;

Vista la nota prot. n. 70412-75AE del 21 marzo 2007 con cui il Dipartimento Ambiente Territorio, Politiche della Sostenibilità della Regione Basilicata ha trasmesso copia della D.G.R. n° 316 del 5 marzo 2007, con la quale la Giunta Regionale della Regione Basilicata ha espresso l'intesa favorevole all'adeguamento del programma dei lavori di ricerca e di sviluppo della concessione «GORGOGNONE» con le seguenti prescrizioni:

- esclusione dal programma di lavori del pozzo "Tempa d'Emma Nord 1" e opere connesse;
 - il programma di ricerca dovrà essere sottoposto a successiva intesa, previa acquisizione del giudizio di compatibilità ambientale e dell'autorizzazione paesaggistica;
 - disporre, a carico della Società TOTAL ITALIA S.p.A., la presentazione all'Ufficio Geologico ed Attività Estrattive, della comunicazione di inizio lavori;
 - disporre che ogni variazione al programma dei lavori di sviluppo autorizzato sia preventivamente sottoposta all'Ufficio Geologico e Attività Estrattive per gli adempimenti di competenza. La mancata osservanza di quanto disposto nell'intesa Stato-Regione della Regione Basilicata di cui alla citata Delibera n. 316 del 5 marzo 2007 che fa parte integrante del presente decreto si configura come trasformazione non autorizzata e perseguibile ai sensi delle norme vigenti;
- Vista la nota n. 2906 del 2 luglio 2007 dell'UNMIG – Ufficio F 7 di Napoli con la quale è stato espresso parere favorevole alla variazione del programma dei lavori su indicato con precisazioni ed osservazioni circa il contenuto dello stesso;
- Ritenuto che la messa in valore delle riserve di idrocarburi della concessione «GORGOGNONE», è da considerare di interesse strategico per il Paese ai fini energetici ai sensi della Legge 21 dicembre 2001 n. 443 e Deliberazione del CIPE, d'intesa con le Regioni, n. 121/ 2001 del 21 dicembre 2001;

D E C R E T A:

Art. 1 – E' approvato l'adeguamento del programma di ricerca e sviluppo della concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi denominata «GORGOGNONE» ubicata nel territorio delle province di Potenza e Matera, di cui sono titolari le Società TOTAL ITALIA - S.p.A. (c.f. 00803030154) con sede legale in Milano Via Arconati, 1 (CAP 20135) e uffici in Roma Via Cornelia, n. 498 (CAP 00166), SHELL ITALIA -E&P - S.p.A. (c.f. 05160421003) con sede in Roma Piazza dell'Indipendenza 11/B (CAP 00185) ed ESSO ITALIANA S.r.l. (c.f. 00473410587) con sede in Roma Viale Castello della Magliana, 25 (CAP 00148), rappresentate dalla prima.

Art. 2 – Il programma di ricerca della concessione approvato prevede, subordinatamente all'acquisizione dell'intesa, previa valutazione di compatibilità ambientale ed autorizzazione paesaggistica :

- la perforazione del sondaggio esplorativo relativo al prospect denominato Peticara Sud-Ovest, rinviata al 31 dicembre 2011;
- l'eventuale rilievo sismico 3D, per circa 64 kmq, da effettuare entro il 31 dicembre 2012;
- l'eventuale perforazione di un ulteriore pozzo di esplorazione/accertamento, entro il 2013, sulla base dei risultati che saranno nel frattempo conseguiti.

Art. 3 - Il programma di sviluppo della concessione approvato prevede le seguenti attività di competenza mineraria:

1. i lavori di costruzione degli impianti per la messa in produzione del giacimento di coltivazione "Tempa Rossa", che inizieranno appena conseguite le autorizzazioni necessarie e comunque entro il 31 dicembre 2007;
2. l'allacciamento a produzione dei seguenti pozzi già perforati: "Tempa Rossa 1 e 2", "Tempa d'Emma 1", "Peticara 1", "Gorgoglione 1";
3. l'allacciamento a produzione del pozzo di accertamento "Gorgoglione 2", da perforare entro il 31 dicembre 2008, in caso di esito positivo del sondaggio;
4. la costruzione di una centrale di trattamento di olio denominata "Centro Olio Tempa Rossa", ubicata nel Comune di Corleto Peticara (Provincia di Potenza). Tale Centro Olio avrà la capacità di trattamento di 8.000 m³/g di olio (c.a. 50.000 BOPD), 650.000 Sm³/g di gas e 260 T/g di GPL; il Centro Olio sarà collegato all'oleodotto esistente Val d'Agri – Taranto tramite condotta per

l'evacuazione del greggio, al deposito GPL previsto nelle vicinanze in località Guardia Perticara ed al metanodotto della rete nazionale più vicino, attraverso una bretella contenente anche una tubazione per il trasporto dell'acqua e cavi elettrici di trasmissione dati. Gli impianti risulteranno di competenza mineraria fino alle flange di misura, poste in area mineraria in prossimità dell'ingresso della bretella di collegamento;

5. l'allacciamento a produzione dei pozzi su menzionati, realizzato mediante condotte interrato, che collegheranno le rispettive aree pozzo con il futuro Centro Olio Tempa Rossa;
6. il completamento dei lavori del sopra descritto programma di sviluppo entro il secondo trimestre dell'anno 2011 e l'avviamento a produzione degli impianti entro l'anno 2012;
7. una prova di lunga durata sul pozzo "Tempa Rossa 1 ST Ter", effettuata una volta completato il Centro Olio mediante le medesime installazioni già previste per la fase di produzione entro il 31 dicembre 2011.

Art. 4 - Le concessionarie sono altresì tenute:

- a) ad osservare gli obblighi previsti nei DD.MM. nelle premesse citati;
- b) ad osservare le prescrizioni espresse dalla Regione Basilicata di cui alla citata D.G.R. n. 316 del 5 marzo 2007 che si intendono qui integralmente trascritte e che fanno parte integrante del presente decreto;
- c) a riferire trimestralmente a questa Direzione sullo stato di avanzamento lavori relativamente agli aspetti minerari.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia e trasmesso all' UNMIG Ufficio F 7 di Napoli, alla Regione Basilicata ed alla società TOTAL ITALIA S.p.A..

Roma, 31 luglio 2007.

Il Direttore generale: ROMANO

ATTIVITA' DI RICERCA E COLTIVAZIONE

DI IDROCARBURI IN MARE

CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE

ISTANZE DI PROROGA

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **87**.

Istanza di proroga della concessione di coltivazione «D.C2.AG» presentata dalla Società ENI (estratto).

Richiedente: Società ENI – Roma, Piazzale E. Mattei, 1.

Data di presentazione dell'istanza: 19 luglio 2007.

Denominazione della concessione di coltivazione della quale si chiede la proroga: «D.C2.AG» (v. Elenco delle concessioni di coltivazione, n. 972 di riferimento).

Ubicazione ed estensione attuale della medesima:

- *Sottofondo marino*: Mare Jonio (Zona D).

- *Superficie*: km² 44,35.

- *Superficie dell'area della concessione per la quale si chiede la proroga*: km² 44,35.

REGIONE SICILIA

I dati riportati sono forniti dal competente Ufficio Regionale Idrocarburi e Geotermia della Regione siciliana
Situazione al 30 giugno 2007

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **88**.

COMUNICAZIONE DIRIGENZIALE 5 luglio 2007.

Elenchi dei titoli minerari richiesti e concessi nella Regione Siciliana.

ELENCO DEI PERMESSI DI RICERCA VIGENTI ALLA DATA DEL 30.6.2007

Denominazione del permesso	Ditta Titolare	Superficie (ha)	Province	Periodo di vigenza del permesso	Scadenza del permesso
S.Teodoro	EniMed S.p.A.	58.558,00	EN-CT-ME-PA	4^	30.07.2007
Treasures	EniMed S.p.A.	10.223,00	RG	3^	20.02.2010*
Casteltermini	EniMed S.p.A.	66.932,00	CL-PA-AG-EN	2^	11.01.2010*
Fiume Tellaro	Panther Resources	74.000,00	RG-SR-CT	1^	29.07.2010
Paternò	Edison S.p.A.	73.480,00	CT-EN	1^	30.09.2010

(*) Proroga in istruttoria

ELENCO DELLE CONCESSIONI DI IDROCARBURI LIQUIDI E GASSOSI VIGENTI ALLA DATA DEL 30.6.2007

Denominazione della Concessione	Ditta Titolare	Superficie (ha)	Province	Durata di vigenza della Concessione	Scadenza della Concessione
Bronte S.Nicola	EniMed S.p.A.	1.423,00	CT-ME	30+20 anni	02.03.2013
Comiso Secondo	Edison Gas S.p.A.	370,00	RG	30+10 anni	21.05.2006*
Fiumetto	EniMed S.p.A.	2.094,00	EN-CT	20 anni	24.08.2011
Gagliano	EniMed S.p.A.	11.623,00	EN	30+20 anni	01.09.2012
Gela-Agip	EniMed S.p.A.	9.221,50	CL	30+30 anni	09.09.2018
Giaurone	EniMed S.p.A.	1.300,00	CL	20+10 anni	29.09.2014
Irminio	Irminio S.r.l.	3.976,00	RG	20 anni	26.01.2012
Lippone-Mazara	EniMed S.p.A.	1.657,00	TP	30+5 anni	13.10.2007
Ragusa	EniMed S.p.A.	7.756,00	RG	40+20 anni	30.11.2014
Rocca Cavallo	EniMed S.p.A.	2.933,00	CT-EN-ME	20 anni	08.06.2011
Noto	EniMed S.p.A.	2.140,00	SR-RG	20 anni	08.01.2019
Case Schillaci	EniMed S.p.A.	5.250,00	EN-CT	20 anni	01.07.2024
Samperi	EniMed S.p.A.	6.920,00	EN-ME	20 anni	30.09.2024

(*) Proroga in corso

ELENCO DELLE ISTANZE DI PERMESSI DI RICERCA IN ISTRUTTORIA ALLA DATA DEL 30.6.2007

Denominazione del permesso richiesto	Ditta Titolare	Superficie (ha)	Province	Data ricezione
Enna	Italmin Petroli S.r.l.	46.750,00	EN-CT	04.07.1997
Passo di Piazza	Sarcis S.p.A.	73.413,00	CL-RG-EN-CT	18.01.2000
Montemaggiore Belsito	Eni S.p.A.	73.960,00	PA-CL-AG	25.09.2000
Lebrino	Italmin Exploration S.r.l.	31.000,00	CT-SR	02.11.2000
Morgantina	EniMed S.p.A.	69.219,00	CT-EN-CL	26.01.2001
Castronovo	Edison S.p.A.	74.978,00	AG-PA	21.11.2003

ELENCO DELLE ISTANZE DI CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE ALLA DATA DEL 30.6.2007

Denominazione dell'istanza di Concessione	Ditta Titolare	Superficie (ha)	Province	Durata di vigenza della Concessione
Bonincontro	Petrex S.p.A.	3.230,00	RG	In istruttoria
Piano Lupo	Eni S.p.A.	6.157,00	CT-RG-CL	In istruttoria
Cinquevie	Sarcis S.p.A.	7.100,00	RG	In istruttoria
Rocca Cavallo	Sarcis S.p.A.	3.810,00	CT-EN-ME	Delimitazione definitiva
S.Anna	EniMed S.p.A.	2.223,00	RG	In istruttoria

ELENCO DEI PERMESSI DI RICERCA PER ENERGIA ENDOGENA VIGENTI ALLA DATA DEL 30.6.2007


Denominazione del permesso	Ditta Titolare	Superficie (ha)	Province	Periodo di vigenza del permesso	Scadenza del permesso
Pantelleria	Geotermica S.r.l.	649,50	TP	1^	22.02.2011

INDIRIZZI

- **MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO – Direzione Generale per l’Energia e le Risorse Minerarie**
 - **UFFICIO NAZIONALE MINERARIO PER GLI IDROCARBURI E LA GEOTERMIA**
 - Uffici F1, F2, F3, F4 – Via Molise, 2 – 00187 Roma – tel. 06 47052859 - fax 06 47887802
 - Ufficio F5 – Via Zamboni, 1 – 40125 Bologna – tel. 051 234326 - fax 051 228927
 - Ufficio F6 – Via Benedetto Croce, 40 – 00142 Roma – tel. 06 5411754 - fax 06 5410696
 - Ufficio F7 – Piazza Giovanni Bovio, 22 – 80133 Napoli – tel. 081 5510049 - fax 081 5519460

 - **MERCATO DEL GAS**
 - Ufficio D1 – Via Molise, 2 – 00187 Roma – tel. 06 47052796 – fax 06 47052036

PIANI TOPOGRAFICI
ALLEGATI ALLE ISTANZE ED AI DECRETI PUBBLICATI
NEL PRESENTE BOLLETTINO



Equidistanza fra le curve di livello: metri 50


Carta ufficiale dello Stato (Legge N° 60 del 1-2-1900)
Tutti i diritti di riproduzione e di elaborazione riservati

Istituto geografico militare


impulso nel 1962 dal rilievo del 1957

Cartografia: Battaglini, Gullone, Pavesi


TAV. 1 – Istanza di permesso di ricerca AGNONE




TAV. 2 - Istanza di permesso di ricerca SAN BUONO




TAV. 3 - Istanza di permesso di ricerca FONTE GROSSOMARINO




TAV. 4 - Istanza di permesso di ricerca SERRACAPRIOLA



TAV. 5 – Istanza di permesso di ricerca MARINA DI GROSSETO



TAV. 6 – Permesso di ricerca CORANA



TAV. 7 - Permesso di ricerca CIVITAQUANA